

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORIGINALE

PROPOSIZIONE DI AZIONE GIURISDIZIONALE IN MERITO AGLI OBBLIGHI CONVENZIONALI DERIVANTI DALLA CONVENZIONE STIPULATA IL 5 LUGLIO 2002 E S.M.I. DI RIPRISTINO AMBIENTALE NELL'EX CAVA DI CASOREZZO, CON NOTIFICA ANCHE AD ATRADIUS	<i>Nr. Progr.</i>	175
	<i>Data</i>	12/12/2019
	<i>Seduta NR.</i>	49

L'anno DUEMILADICIANNOVE questo giorno DODICI del mese di DICEMBRE alle ore 16:30 convocata con le prescritte modalità, NELLA SOLITA SALA DELLE ADUNANZE si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presente</i>
BIONDI SUSANNA	PRESIDENTE	N
MILAN ANDREA	ASSESSORE	S
CAMPETTI PATRIZIA	ASSESSORE	S
RIGIROLI GIOVANNI	ASSESSORE	S
CARNEVALI STEFANO	ASSESSORE	S
SELMO RAFFAELA	ASSESSORE	S
<i>TOTALE Presenti: 5</i>		<i>TOTALE Assenti: 1</i>

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, il Dott. GIACINTO SARNELLI.

In qualità di VICESINDACO, il Sig. MILAN ANDREA assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:
**PROPOSIZIONE DI AZIONE GIURISDIZIONALE IN MERITO AGLI OBBLIGHI
CONVENZIONALI DERIVANTI DALLA CONVENZIONE STIPULATA IL 5 LUGLIO
2002 E S.M.I. DI RIPRISTINO AMBIENTALE NELL'EX CAVA DI CASOREZZO, CON
NOTIFICA ANCHE AD ATRADIUS**

LA GIUNTA COMUNALE

RILEVATO

- che con DGC n. 172 del 21/12/2015, cui integralmente si rinvia, era stato deliberato di promuovere l'azione giurisdizionale prevista dall'art.2931 del codice civile volta ad ottenere l'esecuzione coattiva da parte di "Solter srl" e di chiunque altro risultasse obbligato, dell'adempimento dell'obbligo di ripristino ambientale previsto dall'art. 9 della convenzione stipulata il 5 Luglio 2002 e s.m.i., per i motivi lì indicati, affidando l'incarico all'Avv. Cristina Seccia ;
- che successivamente la situazione di fatto dell'epoca si evolveva, in particolare, per quanto si rileva, sotto due profili: - veniva, rilasciata da parte della Città Metropolitana di Milano, l'AIA (per quanto poi contestata da questo e da diversi Enti e soggetti privati con giudizi pendenti avanti al TAR); - il Comune procedeva, con nota datata 20.7.2017, a richiedere l'escussione della polizza n.PT0029423 del 24.07.2002 e della polizza n.PT0029451 del 03.07.2003, in relazione a quanto previsto in merito agli obblighi convenzionali di cui all'art. 10 della Convenzione stipulata in data 05.07.2002;
- che in merito a tale ultima questione relativa alle garanzie convenzionali, il Comune di Busto Garolfo con successiva DGC n. 82 del 28/6/2018 affidava incarico all'Avv. Cristina Seccia anche per la chiamata in causa di Atradius Credito Y Caucion S.A. nel predetto giudizio promosso dal comune di Busto Garolfo contro Inerti Ecoter Sga Srl e Solter Srl avanti il Tar Milano, Rg 370/2016;

VISTO

- l'art.28, comma 3 Codice processo amministrativo, a norma del quale il TAR può ordinare l'intervento del terzo quando ritiene opportuno che il processo si svolga nei suoi confronti, con un potere pienamente discrezionale, che può dipendere da vari fattori (anche semplicemente di economia e speditezza processuale) e, nel caso di specie, la richiesta di integrazione del contraddittorio, formulata nella memoria di merito nel giudizio avanti il Tar Milano n. Rg 370/2016, non è stata oggetto di pronuncia favorevole da parte del Tar;
- e l'art.108 Codice processo amministrativo, a norma del quale il terzo può fare opposizione contro una sentenza del Tribunale amministrativo regionale o del Consiglio di Stato pronunciata tra altri soggetti, ancorché passata in giudicato, quando pregiudica i suoi diritti o interessi legittimi;

CONSIDERATO

- che tra i terzi legittimati alla proposizione dell'opposizione di terzo della sentenza resa tra altri soggetti/parti, sono da ricomprendersi, come affermato dalla sentenza del Cons. Stato Sez. V, 06/11/2017, n. 5090, *“più in generale, i terzi titolari di una situazione giuridica soggettiva autonoma ed incompatibile (quindi, non derivata) rispetto a quella riferibile alla parte risultata vittoriosa per effetto della sentenza oggetto di opposizione”*;
- e che pertanto, al fine di poter eventualmente opporre le risultanze del giudizio nei confronti di Atradius Credito Y Caucion S.A., che già ha sollevato stragiudizialmente eccezioni sul punto, ed onde evitare una eventuale opposizione di terzo futura, si rende necessario garantire la sua partecipazione al giudizio sin dall'origine e, dunque, estinto il ricorso Rg 370/2016, provvedere alla proposizione di un nuovo giudizio, con notifica anche all'Ente assicurativo;

PRESO ATTO

- che l'Avv. Seccia si è resa disponibile, ad assumere l'incarico senza ulteriore corrispettivo, stante la similarità delle questioni da un punto di vista sostanziale, rispetto a quanto già impegnato con le predette DGC n. 172 del 21/12/2015 e n. 82 del 28/6/2018.

VISTO il parere tecnico favorevole espresso dal Responsabile dell'area Risorse Strumentali, ai sensi dell'art. 49, co. 1, del D.lgs 267/2000;

Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese,

D E L I B E R A

- 1.** di ritenere opportuno, per le motivazioni indicate in premessa, che l'Amministrazione Comunale, a tutela dei propri interessi, autorizzi il Sindaco pro – tempore a conferire mandato per promuovere l'azione giurisdizionale volta ad ottenere l'esecuzione coattiva da parte di "Solter srl" ovvero della dante causa "Inerti Ecoter Sga srl", dell'adempimento dell'obbligo di ripristino ambientale previsto dalla convenzione stipulata a Luglio 2002 e s.m.i. nonché per la condanna al risarcimento dei relativi danni, con anche la partecipazione in causa, sin dall'introduzione del giudizio, di Atradius Credito Y Caucion s.a.;
- 2.** di individuare l'Avv. Cristina Seccia, in qualità di professionista esperto in possesso delle competenze necessarie per l'assolvimento dell'incarico e in quanto già procuratrice del Comune in altri giudizi vertenti la medesima vicenda, e che ha già riferito di non richiedere alcun ulteriore corrispettivo rispetto a quelli già impegnati;
- 3.** di dare atto, per quanto precede, che dal presente atto non derivano oneri economici a carico di questo Comune.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Attesa la necessità di dare immediata attuazione a quanto precedentemente deliberato;

Visto il 4° comma, dell'art. 134 del D.L. n. 267/2000;

Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 175 DEL 12/12/2019

Letto, approvato e sottoscritto.

IL VICESINDACO
ANDREA MILAN

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. GIACINTO SARNELLI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

COMUNE DI BUSTO GAROLFO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE

Numero Delibera 175 del 12/12/2019

OGGETTO

PROPOSIZIONE DI AZIONE GIURISDIZIONALE IN MERITO AGLI OBBLIGHI CONVENZIONALI DERIVANTI DALLA CONVENZIONE STIPULATA IL 5 LUGLIO 2002 E S.M.I. DI RIPRISTINO AMBIENTALE NELL'EX CAVA DI CASOREZZO, CON NOTIFICA ANCHE AD ATRADIUS

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL TUEL - D. LGS. 267/2000

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere:

FAVOREVOLE

Data 11/12/2019

IL RESPONSABILE DI AREA
ANDREA FOGAGNOLO
